

La Commissione Valutazione della CUSL ritiene di dover proporre all'attenzione dell'Assemblea una propria riflessione sul nuovo *Regolamento per la classificazione delle riviste* adottato dal Consiglio direttivo dell'ANVUR nella seduta del 21 luglio 2016: com'è noto, questo documento ha provocato un animato dibattito motivato da alcune criticità macroscopiche, messe in evidenza da autorevoli prese di posizione. La Commissione, pur mossa dall'intento di individuare suggerimenti propositivi volti a intervenire su tali criticità, non può tuttavia non soffermarsi in premessa su alcuni aspetti di forte debolezza inerenti ab origine alla modalità valutativa cui si ispira il meccanismo di classificazione delle riviste, nonché su alcune omissioni cui ovviare in tempi brevi, pena la vanificazione di ogni equità dell'intera procedura. Occorre dunque evidenziare che:

1. Il meccanismo di valutazione degli articoli a partire da una valutazione delle riviste in cui sono pubblicati è a-scientifico e del tutto inadatto ai contributi scientifici di area umanistica.
2. Una modalità valutativa, peraltro ormai abbandonata da Agenzie di valutazione di altri Paesi, che privilegia il 'contenitore' rispetto al contenuto, finisce anche con il penalizzare i contributi scientifici caratterizzati da un approccio interdisciplinare.
3. È urgente rivedere le procedure di accesso al rating delle nuove riviste: è, infatti, evidente il grave danno recato alle riviste di recente pubblicazione dal blocco (ormai triennale) di tali procedure.
4. È del pari urgente definire quale sia la procedura per l'accreditamento e per la classificazione delle riviste straniere.

Per quanto attiene specificamente al testo del nuovo *Regolamento per la classificazione delle riviste* adottato dall'ANVUR, la Commissione, nel ribadire il proprio fermo convincimento che sia necessario individuare metodologie di valutazione oggettive anche in ambito umanistico, deve però constatare che il suddetto documento presenta taluni aspetti che non possono essere in alcun modo condivisi e che sono persino contraddittori con le finalità che il *Regolamento* si propone. In particolare:

- La criticità maggiore del *Regolamento* pare essere costituita dal riferimento alla VQR, che nasce come meccanismo di valutazione della ricerca e delle strutture di ricerca ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche e che non può e non deve essere piegata a un *telos* che non le è proprio. Inoltre, non si può giudicare una rivista sulla base di una campionatura, quale appunto è la VQR, che prende in esame un arco temporale molto più breve rispetto a quello necessario per la valutazione della qualità di una rivista e non tiene in conto quello che invece deve essere il criterio

di valutazione di una pubblicazione periodica, ossia la capacità di produrre “insiemi culturali” validi per il progresso degli studi, alimentati da contributi in continua e dialettica connessione reciproca.

- Nello specifico, l'articolo 5 comma 3 del *Regolamento* è contraddittorio rispetto al resto dello stesso documento, e così lo sono gli articoli 7 e 8 che da quello discendono. Mentre, infatti, il resto del dispositivo indica chiaramente quali requisiti debba avere una rivista per essere classificata di fascia A, l'articolo 5 comma 3 fa riferimento a scelte operate dai singoli docenti sottoposti a VQR, che poco o nulla hanno da spartire con la linea editoriale e con le scelte operate dalle riviste. A ciò si aggiunga che le discipline d'ambito umanistico prevedono come prioritarie o, comunque, ugualmente valide per l'esercizio di valutazione diverse attività non connesse con il sistema delle pubblicazioni periodiche (ad es.: edizioni critiche; cataloghi, che fanno la grandezza di archeologi e storici dell'arte): tutte attività che, non appearing in rivista, determinerebbero un “danno” al peso delle riviste nella valutazione così come prevista dal *Regolamento*. È appena il caso di ricordare, tra l'altro, che per l'ultima VQR due titoli di articoli su rivista di fascia A erano considerati equivalenti a un solo titolo di volume: tale equivalenza danneggia di fatto l'intero sistema delle riviste, penalizzando il peso specifico del comparto riviste nella valutazione VQR.

- Altra anomalia è costituita dal fatto che, ove una rivista italiana pubblicasse per ipotesi solo articoli di studiosi stranieri, verrebbe per questo penalizzata (dal momento che gli autori stranieri di solito non sottopongono i loro lavori alla VQR) e paradossalmente non conseguirebbe mai la classificazione di fascia A; anche al di là di questa ipotesi estrema, il meccanismo è comunque penalizzante per riviste che danno ampio spazio a contributi di studiosi stranieri ed è senza dubbio contraddittorio con la valorizzazione del criterio della internazionalizzazione, fortemente considerato in tutti i meccanismi di valutazione. Una rivista inoltre è e deve essere fatta anche di contributi provenienti da chi non è sottoposto a VQR, a partire da giovani e giovanissimi ricercatori non strutturati.

- Pure l'art. 13 del *Regolamento* appare contraddittorio e, in ultima analisi, lesivo dell'autonomia della ricerca, perché prevede una verifica dei contenuti della rivista, ma non indica né da chi né come tale verifica venga eseguita. Chi dovrebbe stabilire “il carattere scientifico dei contributi, il grado elevato di approfondimento, il taglio critico, l'accuratezza nella ricerca delle fonti e dell'informazione di base”? Questo, infatti, è compito proprio del comitato scientifico e dei *referees* scelti dalla rivista, mentre l'ANVUR prevede un anonimo gruppo che giudica i giudicanti, e ciò senza che nel *Regolamento* sia specificato chi, come, su quali basi e in quali termini debba fare ciò. Se una rivista ha un comitato scientifico qualificato e se pratica con serietà la procedura della

revisione tra pari, non c'è affatto bisogno di stabilire mediante un regolamento delle riviste criteri che assicurino la scientificità di un singolo contributo.

Alla luce di tali osservazioni, la Commissione giudica necessario che sia cassato dal *Regolamento* il riferimento alla VQR (art. 3 comma 3, art. 5 comma 3 e correlati) e che sia avviata una seria riflessione per la costruzione di un sistema di accreditamento complessivo delle riviste, basato su una valutazione di lungo e medio periodo e che prenda le mosse proprio da alcuni dei criteri indicati nell'art. 4 dello stesso *Regolamento*: le norme, ivi stabilite, sull'accertamento dei requisiti di processo paiono corrette e giustamente rigorose. Si potrebbe inoltre cercare di definire criteri condivisi per una *peer review* di qualità e alcuni meccanismi di valutazione ex-post del lavoro dei revisori, di cui le riviste devono dotarsi in vista dell'accreditamento come rivista scientifica e/o di fascia A.

In conclusione, la Commissione, ricollegandosi a quanto premesso, manifesta il fondato timore che la scelta di legare direttamente alla VQR la valutazione della qualità di una rivista possa rappresentare solo il primo termine di una corrispondenza biunivoca, per cui la sede di pubblicazione in rivista risulti parametro esclusivo di valutazione per la VQR. È nota infatti la direzione che l'ANVUR ha assunto in questo campo, con l'intento palese di pervenire alla definizione di un numero ristretto di riviste di fascia A quale sede di pubblicazione scientifica nettamente privilegiata, a discapito di altre tipologie e sedi di pubblicazione (monografie, Atti di convegno, volumi miscelanei e via dicendo). Tale politica rischia di determinare anche nelle aree umanistiche non bibliometriche un regime di monopolio assoluto per poche riviste indicizzate e la conseguente distruzione della vitale varietà di sedi e forme di pubblicazione che ancora fa da argine all'omologazione alle scienze dure.